

REGOLAMENTO (CE) N. 995/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1997****che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (¹), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (³), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'esercizio 1997/1998;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di

applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (⁵), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (⁷); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi; che per controllare queste condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che per garantire una gestione efficace dei regimi previsti è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito dei suddetti regimi sia fissata a 12 ECU/100 kg;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(¹) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(²) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(³) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(⁴) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁵) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(⁶) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(⁷) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.